



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. ~~22425~~ 109/11/2015 del 20 OTT. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo 20 OTT. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA  
(RIF. SERV. 10 DEL 3 -8-2015, N. 26678)  
PALERMO

OGGETTO: art. 89 della l.r. n. 9/20015. Diritto proporzionale per le concessioni di acque minerali.

1- Con la nota in riferimento viene rappresentato che l'art. 89 della l.r. 7 maggio 20125, n. 9 ha modificato l'articolo 14 della l.r. n. 9 maggio 2013, n. 9 (avente per oggetto "disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali") sostituendone il comma 2 ed introducendo un canone di concessione mineraria commisurato alla superficie compresa nell'area di concessione <sup>1</sup>.

Il successivo comma 3 non è stato modificato e continua a prevedere che " *L'importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b)*".

Viene chiesto allo scrivente di chiarire se continui a sussistere il valore minimo del canone ed in caso affermativo quale sia l'importo.

2 – Quanto segnalato evidenzia una errata tecnica legislativa laddove l'art. 14 in questione, nel testo riformato, reca, al comma 3, un chiaro riferimento al comma 2 del testo precedente, non più in

<sup>1</sup>) L.R. 15-5-2013 n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.

**Art. 14 (nel testo modificato al comma 2)** Disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali.

1. Il presente articolo detta disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque.
2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, **un diritto proporzionale pari a 48 euro**.
3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b).

*omissis*

**Art. 14 (Nel testo originario)** Disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali

1. Il presente articolo detta disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque.
2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a: a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 20 milioni di litri/anno; b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 20 milioni di litri/anno.
3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b).

*omissis*


vigore.

A tale discrasia dovrebbe ovviare il legislatore per mezzo di un opportuno intervento normativo.

Nell'attuale formulazione, lo scrivente osserva che il mantenimento del terzo comma manifesta la volontà legislativa di confermare un importo minimo del "diritto proporzionale" rimanendo incerta la quantificazione rispetto alle ipotesi previste dal comma 2 del vecchio testo.

Nelle more di un' auspicata rivisitazione della disposizione codesta Amministrazione potrebbe comunque ancorare l'importo minimo del canone alle due ipotesi previste dal previgente testo potendosi ragionevolmente ritenere che a queste faccia riferimento il confermato comma 3.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE  
Cons. Romeo Palma

